 Società del Gruppo Hera	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007	Rev 5 del 26/06/2023  PAG. 1 DI 17
--	---	--

Argomento:

## CONTROLLI AMMINISTRATIVI IN FASE DI ACCETTAZIONE RIFIUTI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Gruppo Herambiente

**Documenti di riferimento:**

- M-0539 “Check-list differenze di peso netto rilevato a destino”

REV.	SINTETICO MODIFICHE
5	Inserimento ViViFIR, accettazione carrozzerie mobili
VERIFICA E APPROVAZIONE	
Funzione	Firma
HERAMBIENTE NORMATIVA AMBIENTALE E AFFARI GENERALI DIREZIONE PRODUZIONE BIORG FEA FERONIA HESTAMBIENTE HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI DIREZIONE MERCATO UTILITIES ACCETTAZIONE RIFIUTI QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE	ANDREA RAMONDA GIOVANNI CASADEI PAOLO CECCHIN PAOLO CECCHIN PAOLO CECCHIN PAOLO CECCHIN LIVIO RUSSO GIANLUCA VALENTINI FABRIZIO SALIERI FABIO GARAVINI NICOLETTA LORENZI

Il Sistema QSA prevede la gestione di firma elettronica tramite password per il rilascio dei documenti attraverso Sistema Informatico.  
Documento di proprietà HERAmbiente che se ne riserva tutti i diritti.

 Società del Gruppo Hera	<p align="center"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p align="center">ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007</p>	<p align="right">Rev 5 del 26/06/2023</p> <p align="right">PAG. 2 DI 17</p>
--	---	---

## INDICE

1	GENERALITÀ.....	3
1.1	SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
1.2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....	3
1.3	RESPONSABILITÀ.....	3
1.4	TERMINI E DEFINIZIONI.....	3
2	ACCETTAZIONE “A DESTINO” .....	3
2.1	CONTROLLO CONTENUTI DEL FORMULARIO.....	3
2.2	MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA PARTE DI FORMULARIO RISERVATA AL DESTINATARIO.....	10
3	CONTROLLO DELLE PORTATE AMMESSE - MEZZI IN USCITA DAGLI IMPIANTI – CALCOLO DELLA MASSA TOTALE AMMESSA AL TRASPORTO.....	11
3.1	TRASPORTO DI MERCI E/O RIFIUTI, NON PERICOLOSI E PERICOLOSI, ESCLUSE E/O ESCLUSI DALLA NORMATIVA A.D.R.....	11
3.2	TRASPORTO DI MERCI E/O RIFIUTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA A.D.R. ....	12
4	CARICHI MULTIPLI – TRASPORTO “CONGIUNTO” DI RIFIUTI, DELLA STESSA TIPOLOGIA, DI PRODUTTORI/DETENTORI DIVERSI O TRASPORTO “CONGIUNTO” DI RIFIUTI, DI DIVERSA TIPOLOGIA MA COMPATIBILI FRA LORO, DI PRODUTTORI/DETENTORI DIVERSI E/O DEL MEDESIMO PRODUTTORE. ....	13
5	GESTIONE DEL DELTA PESO RILEVATO A DESTINO .....	14
6	CHIUSURA DEI MOVIMENTI.....	15
6.1	CONTROLLI A CON ESITO <b>POSITIVO</b> . ....	15
6.2	CONTROLLI CON ESITO <b>NEGATIVO</b> . ....	15
6.3	MANCANZA DEI PRESUPPOSTI AMMINISTRATIVI PER L'ACCETTAZIONE AGLI IMPIANTI.....	16
6.4	RISCONTRO DI ERRORI FORMALI SUL FIR.....	17
6.4.1	Gestione delle non conformità riscontrate nella compilazione e/o nel contenuto con riferimento alle informazioni sull'INTERMEDIARIO.....	17
7	REGISTRAZIONI.....	17

 <p><b>HERAmbiente</b> Società del Gruppo Hera</p>	<p align="center"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p align="center">ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007</p>	<p align="right">Rev 5 del 26/06/2023</p> <p align="right">PAG. 3 DI 17</p>
---	---	---

## 1 GENERALITÀ

### 1.1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Scopo della presente istruzione è quello di definire nello specifico tutti i controlli amministrativi che gli addetti alla pesa devono effettuare sui Formulare ad ogni conferimento di rifiuti.

L'istruzione si applica parallelamente alla procedura P-0025 presso tutti i siti di Herambiente Spa e delle società del Gruppo di seguito indicate: Herambiente Servizi Industriali Srl, FEA Srl, Biorg Srl, Hestambiente Srl, Feronia Srl.

*Possono applicare la presente procedura tutte le società controllate e partecipate del Gruppo.*

### 1.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La presente istruzione operativa fa riferimento ai seguenti documenti:

- P-0025 “Accettazione e allontanamento rifiuti presso impianti Herambiente e allontanamento rifiuti prodotti in impianti esterni”
- P-0117 “Gestione dei Formulare di Identificazione dei Rifiuti”
- P-0027 “Registri di Carico Scarico”
- P025 Protocollo 231 “Prevenzione dei reati ambientali - P.GRP.118”
- Dlgs.152/06 art. 193
- Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98
- Reg. 1357/2014
- *Albo Naz.le Gestori Amb.li - Deliberazione (A.N.G.A) n. 3 del 24 giugno 2020.*

### 1.3 RESPONSABILITÀ

Sono responsabili dell'applicazione della presente istruzione le seguenti funzioni:

**Il Servizio Accettazione** relativamente a:

- effettuare le attività di controllo amministrativo sui rifiuti in ingresso come di seguito descritti
- avvisare il Responsabile Impianto e/o Servizio Commerciale in caso di anomalie in fase di accettazione.

**Il Responsabile Impianto** relativamente a effettuare le comunicazioni al Servizio Accettazione/Servizio Commerciale in caso problemi durante lo scarico tali da respingere e/o accettare parzialmente il carico.

**Il Servizio Commerciale** relativamente ai contatti con il cliente in fase di anomalie.

### 1.4 TERMINI E DEFINIZIONI

**FIR:** formulari di identificazione rifiuti

**VIVIFIR:** *formulario vidimato in formato digitale (Art 193 comma 5 del DLgs 152/2006)*

*Documento Unico Fosse settiche fognature ex c. 5 art 230 dlgs 152/2006 e smi*

**Micro-carichi:** quantità inferiori al divisore dello strumento di misura utilizzato presso l'impianto

**Servizio Commerciale:** strutture che gestiscono nell'ambito dell'organizzazione di gruppo i rapporti con i clienti per lo smaltimento di rifiuti.

## 2 ACCETTAZIONE “A DESTINO”

### 2.1 CONTROLLO CONTENUTI DEL FORMULARIO.

I Formulare di identificazione per il trasporto dei rifiuti devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti (nota informativa, non oggetto del controllo operato in fase di accettazione: la fattura d'acquisto, completa degli estremi identificativi dei formulari quali i progressivi di numerazione ed il numero di documenti, deve essere annotata sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria). La vidimazione dei formulari può essere attuata in modalità informatica attraverso l'accesso al portale [www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it) o il link <https://vivifir.ecocamere.it> in applicazione al comma 5 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020. La Vidimazione Virtuale del

 Società del Gruppo Hera	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007	Rev 5 del 26/06/2023  PAG. 4 DI 17
--	---	--

Formulario di Identificazione dei Rifiuti (VIVIFIR) consente la generazione di formulari già vidimati attraverso i portali istituzionali delle camere di Commercio. Sulla gestione dei FIR si veda la specifica procedura P-0117.

Il Formulario di Identificazione del Rifiuto deve contenere le informazioni riportate di seguito:

#### Intestazione e data

- **data di compilazione (deve sempre essere compilata ed essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto).** La data da riportare a fianco "serie e numero" è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie. La data di emissione **può non corrispondere a quella riportata alla voce "data/...inizio trasporto"** di cui al punto 10 del formulario. Quest'ultima, infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.

#### Campo 1) Produttore e/o Detentore

- dati identificativi del **produttore o detentore** che effettua la spedizione dei rifiuti. Se il produttore o detentore di rifiuti è un soggetto che effettua operazioni di gestione rifiuti (Smaltimento, Recupero o gestione delle discariche dopo la chiusura) deve indicare, oltre ai dati identificativi, gli estremi dell'autorizzazione/comunicazione/iscrizione che lo abilita alle operazioni di gestione; i dati del produttore/detentore devono corrispondere ad una pratica di "omologa" attiva (valida commercialmente e tecnicamente) e devono coincidere con "il cliente del contratto salvo che non sia indicato, nell'apposito campo annotazioni del formulario, un soggetto intermediario (che dovrà coincidere, in questo caso, con il "cliente" del contratto);

#### Campo 2) Destinatario

- i dati identificativi dell'impresa **destinataria** che effettua le operazioni di recupero o smaltimento comprensivi degli estremi dell'autorizzazione/comunicazione /iscrizione che lo abilita alle operazioni di gestione; l'impianto di destinazione deve essere indicato fra quelli previsti nella relativa pratica di "omologa" attiva (valida commercialmente e tecnicamente); occorre verificare che gli estremi dell'autorizzazione riportata sul formulario siano corrispondenti all'autorizzazione "attiva" dell'impianto.

Per autorizzazione "attiva" si deve intendere:

- Provvimento di autorizzazione alla gestione in corso di validità;
- Provvimento di prima "autorizzazione", contenente le prescrizioni di gestione dell'impianto, anche se "scaduta" ma purché questa sia espressamente richiamata nei successivi provvedimenti di rinnovo/integrazione come atto "principale" dei successivi rinnovi (sarebbe opportuno integrare gli estremi dell'autorizzazione con gli estremi dei successivi atti di rinnovo/integrazione);
- Estremi del provvedimento d'iscrizione al registro provinciale dei soggetti che svolgono operazioni di recupero in procedura semplificata;
- Estremi del provvedimento d'iscrizione nell'elenco dell'Albo Nazionale Gestori, per le operazioni di recupero, previsto dall'art. 216, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

#### Campo 3) Trasportatore

- i dati identificativi dell'impresa di **trasporto** comprensivi degli estremi dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti. **Il trasportatore è esente dall'iscrizione:**
  - qualora si tratti di **trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore;**

Si definisce occasionale il trasporto di rifiuti prodotti al di fuori delle attività svolte. **In linea generale, si ritiene di non accettare per motivi di sicurezza e certificazione i trasporti occasionali, tale posizione viene comunicata ai clienti ad opera del servizio commerciale di riferimento in fase di apertura del contratto.**

 Società del Gruppo Hera	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007	Rev 5 del 26/06/2023  PAG. 5 DI 17
--	---	--

- b. quando il trasportatore è un soggetto **non organizzato in forma d'impresa che trasporta i propri rifiuti (Enti, professionisti, associazioni, ...)**
- c. In caso d'esenzione, ad eccezione degli enti e/o dei corpi dello stato e/o protezione civile, i dati dell'autorizzazione dovranno essere sostituiti da specifica dichiarazione riportata nel campo annotazioni.

Il Gruppo Hera non ricade mai nelle fattispecie previste per l'esenzione. Le altre società del Gruppo Hera dovranno verificare la loro posizione rispetto agli obblighi.


## ANNOTAZIONI

- eventuali **annotazioni**: il campo annotazioni è riservato a tutte le informazioni necessarie ad integrare e/o modificare le informazioni riportate negli specifici "campi" del formulario. Analisi di alcuni casi specifici (non esaustiva):

- **Intermediazione**: nel caso in cui una delle operazioni di gestione del rifiuto sia sottoposta a intermediazione o commercio i dati identificazione dell'intermediario commerciante vanno indicati nel campo annotazioni e, successivamente, riportate nel registro; nell'esame del formulario occorre verificare che almeno uno dei soggetti indicati come "intermediari/commercianti" sia corrispondente al soggetto "intermediario/commerciante" indicato nella pratica di "omologa" (riga di contratto SIAGAR). In caso di mancata corrispondenza procedere con la gestione delle "anomalie" in fase di accettazione (si veda paragrafo 6.4.1).
- **Variazione del Destinatario**: nel caso in cui non sia possibile consegnare il rifiuto al destinatario indicato in origine il trasportatore dovrà indicare il nuovo soggetto destinatario, la motivazione ed il relativo percorso (si specifica che per modificare la destinazione il formulario non deve essere stato completato nella parte riservata al destinatario).
- **Integrazione del percorso di trasporto**:
- in caso di raccolta presso più produttori o più unità locali dello stesso produttore (conferimento con più FIR) occorre riportare i percorsi stradali o le tappe intermedie. L'accettazione pesa verifica che il campo note sia compilato.
- se il percorso di trasporto ha subito delle variazioni occorre riportare il nuovo tragitto;
- se il trasporto ha subito delle interruzioni, per il rispetto dei tempi di guida può non esserci alcuna indicazione;
- se il trasporto ha subito delle interruzioni per inconvenienti tecnici, occorre che ne sia data evidenza nelle annotazioni;
- in caso di trasbordo da un mezzo ad altro e/o in caso di cambio del conducente occorre apporre la specifica annotazione.
- nel caso in cui non sia possibile consegnare il rifiuto al destinatario indicato in origine, il trasportatore dovrà indicare il nuovo soggetto destinatario, il relativo percorso e la motivazione, e annotare la modifica nel campo note;

Qualora i tempi di inizio e di fine trasporto siano palesemente incongruenti con i tempi tecnici connessi alle esigenze di trasporto, senza alcuna indicazione nelle note, l'accettazione pesa può attivare le adeguate verifiche di congruenza.

- **Esempi di annotazione per trasporti intermodali e/o trasbordi da "mezzo a mezzo"**:
- a. Nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni".

 Società del Gruppo Hera	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007	Rev 5 del 26/06/2023  PAG. 6 DI 17
--	---	--

- b. In caso di trasporto misto (es. gomma/ ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo. Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.
- c. In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti. In questo caso anche il secondo formulario viene registrato in SIAGAR con il produttore indicato nel primo formulario e la causa richiamata in entrambi i formulari.
- Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso.**

#### Campo 4) Caratteristiche del rifiuto

- **codice C.E.R. e relativa descrizione.**

Il codice C.E.R. deve essere un codice “valido”, corrispondente ad uno dei codici CER previsti nell’elenco dei rifiuti (*Decisione 2014/955/UE* e s.m.i.); è necessario indicare la descrizione riportata in fase di omologa (descrizione riportata su *SIAGAR*), non è necessaria la descrizione catastale.


Il codice C.E.R. indicato deve corrispondere ad uno dei codici previsto nell’elenco “chiuso e vincolante” dei codici ammessi all’impianto di destinazione.

In particolare:

- per i codici CER speculari o “a specchio” (cioè quei rifiuti che possono essere pericolosi o non pericolosi al variare delle concentrazioni limite) è necessaria analisi specifica per l’attribuzione della voce pericolosa o non pericolosa;
- i rifiuti con un codice CER con asterisco sono denominati “**pericolosi in assoluto**” e vanno considerati sempre come pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono e devono riportare i codici HP;
- i rifiuti con un codice CER privo di asterisco, senza che esista un corrispondente analogo codice “specchio” con asterisco, sono denominati “**non pericolosi in assoluto**” e vanno considerati sempre come non pericolosi;
- nel caso di rifiuti caratterizzati da codici CER “a specchio”, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede, dal 1° giugno in base al Reg.1357/2014.

La descrizione deve essere idonea ad identificare, anche in modo “visivo”, il rifiuto oggetto del trasporto; per i rifiuti con codice che termina in 99 deve **SEMPRE** essere indicata una descrizione dettagliata in luogo o in aggiunta a quella proposta dal catalogo C.E.R. che, generalmente, indica “rifiuti non specificati altrimenti”.



 Società del Gruppo Hera	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007	Rev 5 del 26/06/2023  PAG. 7 DI 17
--	---	--

Il C.E.R., e la relativa descrizione del rifiuto, riportata sul formulario, devono, in ogni caso, consentire di ricondurre, in modo certo e senza equivoco, il conferimento del rifiuto ad una specifica pratica di “omologa” (riga di contratto del DB SIAGAR).

In linea di principio la descrizione da riportare sul formulario deve essere uguale a quella indicata sulla scheda descrittiva del rifiuto, compresa la descrizione caratteristica del rifiuto, in fase di “omologa”, fatte salve le abbreviazioni.

- **caratteristiche fisiche** del rifiuto (DM 145/98: Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido).

Deve sempre essere indicato lo stato fisico del rifiuto e deve corrispondere allo stato fisico indicato dalla riga di contratto (“omologa”). A rifiuti con diverso stato fisico, anche a parità di codice CER., devono corrispondere “omologhe” diverse e specifiche (righe di contratto *SIAGAR*). In caso di mancata corrispondenza procedere con la gestione delle “anomalie” in fase di accettazione (si veda capitolo 5).

- **caratteristiche di pericolo:** se il rifiuto è classificato pericoloso dovranno sempre essere indicate le **caratteristiche di pericolo riportando i rispettivi codici delle classi di pericolo da HP1 ad HP15** (secondo quanto previsto dal nuovo Reg. 1357/2014) create per tenere conto del Reg. 1272/2008 su classificazione etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele, il cosiddetto CLP (“Classification, Labelling and Packaging”).

Le **HP** sono attribuite sulla base della presenza di sostanze all’interno del rifiuto che presentano indicazioni di pericolo H specifiche in concentrazione superiore a valori di soglia indicati e sulla base di metodi prova descritti nel regolamento (CE) n.440/2008 oppure in altri metodi di prova e linee guida riconoscibili a livello internazionale.

- Le caratteristiche di pericolo indicate sul formulario **dovranno corrispondere, in modo univoco, alle caratteristiche di pericolo indicate nella pratica di omologa** (riga di contratto).

A rifiuti con diverse caratteristiche di pericolo, anche a parità di codice C.E.R., devono corrispondere “omologhe” diverse e specifiche. In caso di mancata corrispondenza procedere con la gestione delle “anomalie” in fase di accettazione (si veda capitolo 5).

#### **Campo 5) Rifiuto destinato a:**

- **operazione di smaltimento** (da D1 a D15) o **operazione di recupero** (da R1 a R13) a cui è destinato il rifiuto; l’attività di smaltimento / recupero deve corrispondere a quella prevista dall’autorizzazione dell’impianto di destinazione; nel caso in cui l’autorizzazione dell’impianto preveda, nel medesimo atto, più attività di gestione dei rifiuti (es. D13 + D10; R13 + R3; D15 + D13 + D9 + D8..) è necessario che l’operazione di gestione dei rifiuti, smaltimento o recupero, corrisponda esattamente con l’operazione di gestione prevista in fase di “omologa” del rifiuto oggetto del conferimento (riga di contratto *SIAGAR*). In caso di mancata corrispondenza procedere con la gestione delle “anomalie” in fase di accettazione (si veda capitolo 5).
- **Caratteristiche chimico fisiche:** Se il rifiuto è destinato a smaltimento in discarica devono essere dichiarate le caratteristiche chimico-fisiche necessarie a valutare la compatibilità del rifiuto. In tale campo dovranno essere riportati gli estremi del certificato d’analisi (allegato al formulario e/o allegato alla pratica di omologa del rifiuto) e/o le indicazioni “generiche” idonee a valutare l’eventuale incompatibilità con l’impianto.

Il controllo effettuato dal pesatore sarà limitato alla verifica della compilazione di tale campo, senza entrare nel merito del contenuto e della congruità dello stesso salvo, naturalmente, che non siano indicate informazioni palesemente incoerenti con l’informazione richiesta. Per rifiuti urbani si ritiene non necessario il controllo di tale campo in quanto le caratteristiche sono note.

 Società del Gruppo Hera	<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p style="text-align: center;">ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007</p>	<p style="text-align: right;">Rev 5 del 26/06/2023</p> <p style="text-align: right;">PAG. 8 DI 17</p>
--	---	---

Esempi di alcune descrizioni caratteristiche DM 3 Agosto 2005 (elenco non esaustivo):

1. rifiuti ad alto contenuto organico;
2. rifiuti altamente putrescibili;
3. frazione secca dei rifiuti;
4. rifiuti a basso contenuto organico;
5. rifiuti inerti;
6. rifiuti contenenti fibre minerali artificiali libere NON pericolose;
7. rifiuti non pericolosi a base di gesso;
8. rifiuti pericolosi “stabili e non reattivi”;
9. rifiuti pericolosi “solidificati” e/o “stabilizzati”;
10. rifiuti pericolosi “vetrificati”;
11. rifiuti contenenti amianto legato in matrici cementizie;
12. rifiuti contenenti fibre minerali artificiali libere PERICOLOSE.

### **Campo 6) Quantità**

La **quantità di rifiuti** trasportati, espressa in **Kg o in litri**, **deve sempre essere indicata**.

Per le istruzioni relative al controllo delle masse totali ammesse al trasporto, per categoria di automezzo, si rimanda a quanto riportato al capitolo 3.

L'eventuale indicazione del numero di colli e/o delle unità di carico trasportate deve **intendersi come indicazione aggiuntiva e non sostitutiva della quantità espressa in kg o litri**; in caso di “peso dichiarato Misurato” dal produttore/detentore, ovvero quando non sia presente la specifica indicazione “peso da verificare a destino”, i campi relativi al peso “tara” ed al peso “lordo” devono essere opportunamente compilati al fine di consentire le azioni correttive a fronte di eventuali discordanze sul peso “netto”.

**Nota:** i campi relativi al peso “tara” ed al peso “lordo” possono essere omessi quando il rifiuto è pesato in colli disgiuntamente dal peso dell'automezzo (tale nota andrà riportata sul FIR).

Qualora non fosse possibile rilevare correttamente il peso in partenza (assenza o indisponibilità momentanea dei sistemi di pesatura) oppure per la tipologia del rifiuto il peso possa variare durante il tragitto, verrà contrassegnato sul formulario il campo “peso da verificare a destino”.

Nel caso di “micro-carichi” (quantità inferiori a 60 Kg):

- se l'impianto ha a disposizione appositi sistemi di pesatura adeguati alla quantità da pesare si effettuano le pesate come di norma;
- se l'impianto non ha a disposizione appositi sistemi di pesatura adeguati alla quantità da pesare, si effettua comunque la verifica del peso del mezzo (lordo e tara) e si confronta con il peso del rifiuto riportato dal produttore qualora il peso risulti “dichiarato” e correttamente verificato; se le differenze rimangono all'interno del divisore dello strumento si utilizza il peso indicato in partenza. In caso contrario si utilizza il peso rilevato a destino.


Il controllo del rispetto delle portate, fatte salve specifiche procedure d'impianto, è **necessario** quando HERAmbiente è committente del trasporto e il rifiuto deve uscire dall'impianto per essere immesso su strada, si rimanda a quanto riportato al capitolo 3.

Relativamente ai mezzi in sovraccarico si veda quanto riportato alla P-0025.

Per rifiuti prodotti da Herambiente, nel caso di utilizzo per il trasporto di cassoni/ contenitori intercambiabili andrà annotato “peso da verificare a destino” e nel campo note andrà riportata la dicitura: “Pur disponendo di sistema di pesatura, si chiede la verifica di peso a destino stante l'utilizzo di cassoni intercambiabili con tare diverse”

### **Campo 7) Percorso**



 Società del Gruppo Hera	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007	Rev 5 del 26/06/2023  PAG. 9 DI 17
--	---	--

- il **percorso** dei rifiuti trasportati deve sempre essere indicato se diverso dal più breve. In caso di raccolte “multiple” (più formulari per lo stesso trasporto, esempio Micro-raccolte) nel campo annotazioni dovranno essere riportati o i percorsi stradali (per sommi capi) o le tappe intermedie. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni occorre indicare, nello spazio relativo alle annotazioni ed a cura del trasportatore, il percorso realmente effettuato. Per il dettaglio delle annotazioni integrative si veda il precedente punto “**annotazioni**”.

#### **Campo 8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID**

Nel caso il campo sia compilato nella riga di contratto di SIAGAR l'operatore verificherà che anche nel formulario tale campo sia correttamente compilato secondo quanto riportato in SIAGAR (trasporto ADR sì oppure no); le eventuali specifiche informazioni sul trasporto ADR (n. ONU, descrizione, classe di pericolo, imballaggio...) saranno verificate in conformità alle specifiche procedure / istruzioni che disciplinano il trasporto di rifiuti sottoposti all'ADR.

#### **Campo 9) Firme e Campo 10) Cognome e Nome del conducente**

- il **cognome e nome del conducente e firma**; i dati del conducente (la persona fisica che “guida” il mezzo di trasporto) devono essere chiaramente indicati e leggibili. In caso di dubbio sull'identità del conducente è possibile richiedere un documento di identità e/o la patente di guida. Il conducente dell'automezzo può anche essere diverso da quello indicato nello specifico campo ma, in tal caso, nel campo annotazioni dovranno essere indicati gli estremi del nuovo conducente e la sua firma.

- la **targa** del mezzo di trasporto

Qualora il trasporto venga effettuato con veicolo complesso “autotreno”, sul documento di trasporto, è opportuno indicare la sola targa del veicolo che effettivamente trasporta il rifiuto, sia che esso abbia funzioni trainanti sia che esso sia trainato; qualora sul documento di trasporto, venga indicata anche la targa del veicolo che NON trasporta effettivamente il rifiuto, va fatta apposita annotazione che dia evidenza del veicolo che oggettivamente svolge le funzioni di trasporto di rifiuto.

Qualora il trasporto venga effettuato con veicolo complesso “autoarticolato”, sul documento di trasporto, è necessario indicare le targhe di entrambi i veicoli (trattore stradale e semirimorchio).

*Riguardo i veicoli Scarrabili, considerato che l'Autorizzazione al Trasporto Rifiuti dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali considera in maniera disgiunta il veicolo e la Carrozzeria Mobile accoppiata al medesimo veicolo durante il trasporto rifiuto, è necessario che anche la tipologia di Carrozzeria Mobile, al pari della targa del veicolo, venga correttamente riconosciuta (vedi successivo 3.4); tale riconoscimento può avvenire:*

- da parte dell'Operatore di Pesa per conoscenza/visualizzazione diretta della CM;
- previa conferma verbale da parte del Conducente;
- come indicazione aggiuntiva nel documento di trasporto FIR/DDT-ODL

*Considerato che l'informazione della Carrozzeria Mobile accoppiata al/ai veicoli oggetto del movimento è riportata anche sul ticket di scarico, sia esso cartaceo che digitalizzato, è demandato al Responsabile/Delegato alla gestione dell'Impianto, ove previsto, un successivo controllo sul campo riguardo la correttezza della CM inserita nel movimento; in assenza ticket di scarico/carico, tale verifica potrà avvenire solo previo confronto con l'Operatore di pesa.*

*Qualora dovessero sorgere problemi in sede di controllo Autorizzazione al Trasporto (sul SIAGAR la mancata verifica della Autorizzazione al Trasporto impedisce il salvataggio/registrazione del mov), il Responsabile/Delegato alla gestione dell'Impianto, in accordo con Accettazione, stabilirà le modalità di gestione del caso, anche in funzione della specifica tipologia di movimento (Carico, Scarico, trasporto in ADR, ecc.)*

*Di seguito le modalità di gestione dei controlli autorizzativi al trasporto dei rifiuti, in funzione del tipo di movimento (Carico/Scarico), del fatto che ricada o meno in ambito ADR, del Veicolo Scarrabile o meno, e delle relative Autorizzazioni al Trasporto riferite al Carro e/o alla Carrozzeria Mobile*

 Società del Gruppo Hera	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007	Rev 5 del 26/06/2023  PAG. 10 DI 17
--	---	---

TIPO MOV	ADR	AUT TR VEICOLO VALIDA	AUT TR CM VALIDA	EFFETTO
CARICO ENTRATA	NO	NO	(**)	MOV RESPINTO
	NO	SI	NO	ACCETTATO UNA TANTUM CON NOTA SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO
	NO	SI (*)	SI	
	NO	SI	SI (*)	
	NO	SI (*)	SI (*)	
	SI	NO	(**)	ACCETTARE SE POSSIBILE; RESPINGERE PREVIO ACCORDO CON IMPIANTO, CONSULENTE ADR
	SI	SI	NO	ACCETTATO UNA TANTUM CON NOTA SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO
	SI	SI (*)	SI	
	SI	SI	SI (*)	
	SI	SI (*)	SI (*)	
SCARICO USCITA	NO	NO	(**)	NON SI PROCEDE AL CARICO DEL VEICOLO
	NO	SI	NO	
	NO	SI (*)	SI	
	NO	SI	SI (*)	
	NO	SI (*)	SI (*)	
	SI	NO	(**)	
	SI	SI	NO	
	SI	SI (*)	SI	
	SI	SI	SI (*)	
	SI	SI (*)	SI (*)	

(\*) Veicolo/CM, autorizzati per Categoria Autorizzazione al Trasporto, diversa rispetto a quella necessaria per la specifica movimentazione

(\*\*) Veicolo privo di Carrozzeria Mobile

- La data e l'ora di partenza devono sempre essere indicati (la data di emissione del formulario deve essere, naturalmente, antecedente o coincidente con la data di inizio trasporto).

## 2.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA PARTE DI FORMULARIO RISERVATA AL DESTINATARIO.

Se il carico di rifiuti è accettato all'impianto, sia parzialmente sia per intero, occorre necessariamente la verifica del peso a destino mediante opportuno sistema di pesatura "certificato" ed adeguatamente sottoposto alle periodiche verifiche di taratura in base alla normativa vigente ed alle specifiche procedure di sistema.

In caso di temporanea impossibilità ad utilizzare il sistema di pesatura dell'impianto si dovrà valutare, ai fini della pesatura, la destinazione ad un altro impianto del Gruppo Hera dotato di sistema di pesatura o a pesa pubblica nelle vicinanze.

 Società del Gruppo Hera	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007	Rev 5 del 26/06/2023  PAG. 11 DI 17
--	---	---

In caso di accordi commerciali specifici, definiti contrattualmente ed in forma “scritta”, potrà essere utilizzato il peso “dichiarato” dal produttore ma ai soli fini commerciali. Il peso dichiarato sarà riportato nello specifico campo relativo alla quantità da fatturare (il sistema *SIAGAR* abbina, in automatico, il primo peso netto “verificato” a destino; i pesi eventualmente successivamente modificati non verranno “memorizzati” dal sistema sul campo “quantità da fatturare” che, in caso di necessità, dovrà essere modificato “manualmente” con operazione “dedicata”).

### 3 CONTROLLO DELLE PORTATE AMMESSE - MEZZI IN USCITA DAGLI IMPIANTI – CALCOLO DELLA MASSA TOTALE AMMESSA AL TRASPORTO

#### 3.1 TRASPORTO DI MERCI E/O RIFIUTI, NON PERICOLOSI E PERICOLOSI, ESCLUSE E/O ESCLUSI DALLA NORMATIVA A.D.R.

La massa complessiva, per i veicoli a motore isolati (solo motrici), non può superare i valori indicati nella carta di circolazione e comunque non può superare i valori massimi sottoelencati:

- 18 t se si tratta di veicoli a due assi;
- 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi;
- 26 t se si tratta di veicoli a tre assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti;
- 32 t se si tratta di veicoli a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti.

La massa complessiva, per i complessi di veicoli a motore (autotreni e trattori con semirimorchio), non può superare i valori massimi sottoelencati:

- 24 t. se si tratta di un autotreno a tre assi;
- 30 t. se si tratta di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi;
- 40 t. se si tratta di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato a quattro assi;
- 44 t. se si tratta di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato a cinque o più assi.

Per il trasporto di merci e/o rifiuti, non pericolosi e pericolosi, **esclusi dalla normativa A.D.R.** è ammessa una tolleranza; **la massa complessiva, a pieno carico, non deve essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione.**

La tolleranza deve essere calcolata sulla massa limite ammessa per la categoria di veicolo o complesso di veicoli (in ogni caso vale la massa massima indicata sulla carta di circolazione).

Esempio riferito ad un complesso di veicoli a 5 o più assi:

massa limite per la categoria 44 ton.; il 5% di 44 ton. è pari a 2,2 ton.;

la massa limite, compresa la tolleranza, è 46,2 ton. (44 + 2,2).

Ai veicoli merci “complessi”, autotreni e autoarticolati, con motore “green” (metano, a Gpl, elettrico o ibrido) ed equipaggiati con controllo elettronico della stabilità, si applica una ulteriore tolleranza di una tonnellata:

complesso di veicoli a 5 o più assi con motore “green”:

massa limite per la categoria 44 ton.; il 5% di 44 ton. è pari a 2,2 ton.;

tolleranze per agevolare l'uso di tali veicoli pari a 1 ton.;

la massa limite, compresa la tolleranza, è 47,2 ton. (44 + 2,2 + 1).

La massa massima complessiva, a pieno carico, dei **mezzi d'opera**, (veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali d'impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, d'escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia. Tra i materiali assimilati sono compresi: quelli

 Società del Gruppo Hera	<p align="center"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p align="center">ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007</p>	<p align="center">Rev 5 del 26/06/2023</p> <p align="center">PAG. 12 DI 17</p>
--	---	--

impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera), non può eccedere le masse sottoindicate.

a) veicoli a motore isolati:

1. due assi: 20 t;
2. tre assi: 33 t;
3. quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

1. quattro assi: 44 t;
2. cinque o più assi: 56 t;
3. cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54.

La tolleranza, per i mezzi d'opera, deve essere calcolata sulla massa limite ammessa per la corrispondente categoria di veicolo o complesso di veicoli. Esempio riferito ad un complesso di veicoli a 5 o più assi: massa limite per la categoria 44 ton.; il 5% di 44 ton. è pari a 2,2 ton.; la massa limite del mezzo d'opera corrispondente è 56 ton.; la massa limite, compresa la tolleranza, è 58,2 ton. (56 + 2,2).

### 3.2 TRASPORTO DI MERCI E/O RIFIUTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA A.D.R.

La massa complessiva, per i veicoli a motore isolati (solo motrici), non può superare i valori indicati nella carta di circolazione e comunque non può superare i valori massimi sottoelencati:

- 18 t se si tratta di veicoli a due assi;
- 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi;
- 26 t se si tratta di veicoli a tre assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti;
- 32 t se si tratta di veicoli a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti.

La massa complessiva, per i complessi di veicoli a motore (autotreni e trattori con semirimorchio), non può superare i valori massimi sottoelencati:


- 24 t. se si tratta di un autotreno a tre assi;
- 30 t. se si tratta di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi;
- 40 t. se si tratta di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato a quattro assi;
- 44 t. se si tratta di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato a cinque o più assi.

**Per il trasporto di merci pericolose e di rifiuti ad esse riconducibili** (soggetti alla normativa A.D.R.) **non è ammessa alcuna tolleranza rispetto alla portata indicata sulla carta di circolazione** dell'automezzo e le sanzioni amministrative sono applicate in misura “doppia” rispetto alle altre merci e/o rifiuti.

Non è possibile utilizzare la massa limite “tecnicamente ammessa” per i mezzi d'opera in quanto si ritiene che i materiali in ADR non siano riconducibili alle fattispecie di materiali specificatamente previste per tali mezzi o ad esse assimilabili.

### 3.3 TRASPORTO DI MERCI E/O RIFIUTI CON VEICOLI IBRIDI

*Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 10 t., se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata*

 Società del Gruppo Hera	<p align="center"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p align="center">ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007</p>	<p align="center">Rev 5 del 26/06/2023</p> <p align="center">PAG. 13 DI 17</p>
--	---	--

*Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t., se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione*

### 3.4 VEICOLI “SCARRABILI” - GESTIONE DELLE CARROZERIE MOBILI

*La vigente normativa dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.), prevede che le Autorizzazioni al trasporto rifiuti dei veicoli “scarrabili”, veicoli dotati di specifica attrezzatura che permette loro di collegarsi in maniera stabile a sovrastrutture (Carrozzerie Mobili) con diversità di allestimenti atti al trasporto, prevede che, per le sole Autorizzazioni al trasporto in categoria Ordinaria:*

- *Veicolo Scarrabili* Autorizzazione A.N.G.A. per la sola Categoria Autorizzativa
- *Carrozzeria Mobile* ogni singola tipologia di C.M, è autorizzata A.N.G.A. per la Categoria Autorizzativa, e per uno/n CER

*Tali controlli sono stati implementati nel SIAGAR*

*Le Carrozzerie Mobili riconosciute dalla vigente normativa sono:*

- 1 - CONTAINER
- 2 - CASSA MOBILE
- 3 - CISTERNA
- 4 - COMPATTATORE
- 5 - CASSONE
- 6 - PIANALE

*Per quanto riguarda le Autorizzazioni al trasporto rifiuti dei Veicoli Scarrabili in Categoria Semplificata, l’A.N.G.A. prevede un controllo Targa/Carrozzeria Mobile/CER.*

*Considerato che allo stato attuale non risulta possibile una differenziale gestione sul SIAGAR delle Autorizzazioni al Trasporto dei Veicoli Scarrabili in funzione della Categoria Autorizzativa (ordinaria o semplificata), compatibilmente con le funzionalità del Sistema, si procederà alla gestione della Autorizzazione al Trasporto in Categoria Semplificata dei Veicoli Scarrabili, in funzione di Targa/CER, escludendo l’informazione Carrozzeria Mobile.*

### **4 CARICHI MULTIPLI – TRASPORTO “CONGIUNTO” DI RIFIUTI, DELLA STESSA TIPOLOGIA, DI PRODUTTORI/DETENTORI DIVERSI O TRASPORTO “CONGIUNTO” DI RIFIUTI, DI DIVERSA TIPOLOGIA MA COMPATIBILI FRA LORO, DI PRODUTTORI/DETENTORI DIVERSI E/O DEL MEDESIMO PRODUTTORE.**


Si intende per “carico multiplo” il trasporto che ha le seguenti caratteristiche:

a) trasporto “congiunto” di rifiuti, della stessa tipologia (processo produttivo/natura) e identificati dal medesimo codice C.E.R., di produttori/detentori diversi; Tale modalità può essere ammessa in via eccezionale solo se opportunamente autorizzati dal Resp. Impianto sulla base delle proprie Autorizzazioni in vigore. La possibilità di accettare dei carichi multipli deve essere riportata nelle pratiche di omologa.

b) trasporto “congiunto” di rifiuti, di diversa tipologia (processo produttivo/natura) e identificati da codice C.E.R diversi ma compatibili fra loro, di produttori/detentori diversi e/o del medesimo produttore.

**Nel caso a)** sopra indicato i rifiuti potranno essere trasportati nel medesimo cassone/contenitore/cisterna/auto espurgo;

**Nel caso b)** sopra indicato i rifiuti dovranno essere necessariamente “distinti” fra loro, confezionati in colli o trasportati in cassoni/contenitori/cisterne/auto espurgo diversi (un rifiuto sulla “motrice” ed uno sul “rimorchio”, ad esempio).

 Società del Gruppo Hera	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007	Rev 5 del 26/06/2023  PAG. 14 DI 17
--	---	---

**Per la corretta attribuzione del peso verificato a destino** si dovrà procedere in base alle seguenti indicazioni.

a) trasporto “congiunto” di rifiuti, della stessa tipologia (processo produttivo/natura) e identificati dal medesimo codice CER, di produttori/detentori diversi oppure dello stesso produttore e della stessa unità locale:

verrà “verificato” il peso netto complessivo del carico in ingresso.

(A) nel caso in cui il trasporto sia composto da tutti carichi con peso dichiarato “verificato” in partenza il peso netto complessivo verificato verrà distribuito proporzionalmente al peso dichiarato complessivo (somma delle quantità dichiarate sui formulari che compongono il carico);

(B) nel caso in cui il trasporto sia composto sia da carichi con peso dichiarato “verificato” in partenza sia da carichi con peso dichiarato “da verificare a destino” si procederà assegnando, in prima fase, il valore del peso “verificato” uguale al peso dichiarato “verificato” e, successivamente, il peso netto complessivo “verificato”, decurtato delle quantità già assegnate, verrà “distribuito” proporzionalmente al peso dichiarato “complessivo” da “verificare a destino”.

Nel caso il rifiuto sia distinto e si possa procedere a singoli scarichi, se richiesto espressamente dalle procedure d’impianto o se stabilito contrattualmente, sarà possibile eseguire le singole “pesate”; in tal caso la tolleranza, calcolata sul netto complessivo (al termine delle operazioni di scarico parziale quando sarà possibile determinare la tara “finale”), verrà considerata proporzionalmente ai singoli scarichi parziali.

b) trasporto congiunto di rifiuti, di diversa tipologia (processo produttivo/natura) e identificati da codice C.E.R diversi ma compatibili fra loro, di produttori/detentori diversi e/o del medesimo produttore, verrà “verificato” il peso netto complessivo del carico in ingresso all’impianto.

Si procederà a singoli scarichi, formulario per formulario in base alla “sistemazione” del carico, eseguendo le singole “pesate”; in tal caso la tolleranza verrà considerata proporzionalmente ai singoli scarichi parziali.

## **5 GESTIONE DEL DELTA PESO RILEVATO A DESTINO**

La verifica del delta peso si applica per tutti i formulari:

- con peso dichiarato riportato (senza richiesta di verifica a destino)
- con peso da verificare a destino qualora siano compilati anche i campi lordo e tara.

Il delta peso massimo ammesso presso tutti gli impianti HERAmbiente è di  $\pm 120$  Kg.

**Nel caso dalla verifica risulti un delta peso maggiore di  $\pm 120$  Kg l’addetto pesa:**

- Ricontrolla che non ci siano anomalie nelle pesate ed eventualmente indirizza il mezzo al punto di scarico, informando il Referente di scarico, per ulteriori verifiche sull’effettivo svuotamento del mezzo.
- Compila il modulo M-0539 “Check-list differenze di peso netto rilevato a destino” per la parte di propria competenza, firmandolo in calce; successivamente compila la parte di competenza del conducente su indicazione dello stesso, richiedendo inoltre di apporre in calce la propria firma.
- Trasmette la check-list compilata:
  - a) al servizio commerciale/logistico di competenza per conferimenti da parte di clienti.
  - b) al produttore e per conoscenza al servizio commerciale/logistico di competenza per conferimenti provenienti da Herambiente ed Hera SPA.
- Rilascia il mezzo
  - con riferimento al precedente punto a), salvo diverse disposizioni ricevute dal Servizio Gestione Clienti Commerciali, dopo la compilazione della check list. Le indicazioni del commerciale sono trasmesse al Servizio Accettazione tramite messaggio sul sistema SIAGAR
  - con riferimento al precedente punto b) rilascia il mezzo a meno di delta peso rilevanti (maggiore o uguale a  $\pm 500$  Kg) per i quali blocca il mezzo in attesa del nulla osta del produttore.

Qualora l’autista si rifiutasse di controfirmare, ovvero di dare indicazioni su come compilare la parte del Modulo M-0539 di propria competenza, l’addetto pesa lo annota nel campo annotazioni, blocca il mezzo ed



 Società del Gruppo Hera	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007	Rev 5 del 26/06/2023  PAG. 15 DI 17
--	---	---

avverte il proprio responsabile per definire le attività da svolgere; **in caso di risposta positiva dell'autista alle domande 2a e/o 2b**, ugualmente l'addetto pesa **blocca il mezzo** ed avverte il proprio responsabile per definire le attività da svolgere.

## 6 CHIUSURA DEI MOVIMENTI

A seguito delle verifiche amministrative e/o successivamente alla fase di scarico si possono verificare le situazioni sotto riportate.

### 6.1 CONTROLLI A CON ESITO POSITIVO.

Se l'esito dei controlli, amministrativi ha avuto esito "positivo", e le operazioni di scarico si sono svolte regolarmente, si possono verificare i casi di seguito riportati:

- Tutto il carico sia stato scaricato all'impianto e sia possibile attestare lo scarico "completo" di tutto il rifiuto (facilità di controllo per mezzo dopo lo scarico; lavaggio dei cassoni e/o dei contenitori di trasporto; scarico di tutti i colli per i rifiuti confezionati in colli...) l'addetto pesa provvederà a spuntare la voce "ACCETTATO PER INTERO<sup>1</sup> riportando, sulla medesima "riga", il peso "netto" effettivamente verificato. È opportuno allegare, alla copia formulario "DESTINATARIO" le "bindelle" di pesata per eventuali successivi controlli e/o contenziosi commerciali.
- Tutto il carico sia stato "potenzialmente" scaricato all'impianto ma per concrete difficoltà operative non sia possibile attestare l'effettivo scarico completo di tutto il rifiuto (difficoltà nell'eseguire il controllo visivo dei cassoni e/o cisterne e/o contenitori al termine dello scarico; impossibilità ad eseguire il lavaggio dei cassoni e/o dei contenitori di trasporto; adesione del materiale al cassone/contenitore; caratteristiche costruttive del mezzo tipo, ad esempio, gli auto espurgo che trattengono la parte solida sul fondo della cisterna, scaricando per mezzo della sola tubazione, e che quindi non hanno proceduto all'apertura del portellone posteriore o in fase operativa di scarico si verificano degli inconvenienti tecnici che impediscono il completamento dello scarico dando origine, conseguentemente, ad uno scarico "parziale") l'addetto pesa provvederà a spuntare la voce ACCETTATO PER LA SEGUENTE QUANTITA', riportando, sulla medesima "riga", il peso "netto" effettivamente verificato e descrivendo, sommariamente, la motivazione dell'accettazione "parziale" (esempio: scarico incompleto perché parte del rifiuto è rimasta nel cassone/contenitore/cisterna; l'operatore d'impianto, addetto allo scarico, non è in grado di certificare che il rifiuto sia stato effettivamente scaricato completamente per, ad esempio, cisterne e/o auto espurgo, scarico incompleto per guasto tecnico dell'automezzo di trasporto; impossibilità a completare lo scarico per guasto tecnico all'impianto; guasto al sistema di scarico dei rifiuti del mezzo di trasporto ecc). In caso di carico accettato non per intero va data comunicazione al servizio commerciale/logistico di competenza (Hera SpA/Herambiente) che si attiverà nei confronti del cliente interessato.


### 6.2 CONTROLLI CON ESITO NEGATIVO.

Il Responsabile Accettazione o suo delegato/Responsabile Impianto o suo delegato provvedono rispettivamente ad avvisare il servizio commerciale/logistico di riferimento (Hera SpA/ Herambiente) nel caso in cui venissero riscontrati dei problemi durante i controlli in accettazione ed in fase di scarico rifiuto prima di dare seguito alle operazioni successivamente descritte.

Per esito negativo dei controlli si deve intendere il riscontro di una "non conformità" SOSTANZIALE nel contenuto del formulario (es: riferimento ad autorizzazioni del produttore e/o del trasportatore "non valide" e/o scadute) o il riscontro della mancata conformità del rifiuto a quanto dichiarato sul formulario.

Se l'esito dei controlli amministrativi ha avuto esito negativo o le operazioni di scarico non hanno avuto luogo o, in alternativa, il rifiuto sia stato scaricato e poi ricaricato **interamente** sull'automezzo, ove tecnicamente possibile, in quanto il rifiuto sia stato ritenuto non conforme alla pratica di "omologa contrattuale" corrispondente ed alla descrizione riportata sul formulario di trasporto (materiale diverso da quanto indicato sul formulario; rifiuto confezionato in modo non conforme alle specifiche contrattuali; stato

<sup>1</sup> Il carico "Accettato per Intero" si intende comprensivo dell'eventuale delta peso rilevato ( $\pm 120$  kg)

 Società del Gruppo Hera	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007	Rev 5 del 26/06/2023  PAG. 16 DI 17
--	---	---

fisico diverso da quello indicato, ecc.) il servizio accettazione pesa contatta il servizio commerciale/logistico di riferimento che valuta la possibilità di un cambio di destinazione.

Se il cambio di destinazione non è possibile l'addetto pesa dovrà spuntare la voce **RESPINTO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI** riportando, in modo sintetico, le motivazioni che hanno indotto a respingere il carico. La copia "destinatario" del formulario dovrà essere trattenuta presso l'impianto ed allegata al registro di carico scarico dell'impianto "destinatario", in origine, del rifiuto; il carico deve, necessariamente, ritornare "al mittente" (Unità locale del produttore/detentore). Il movimento dovrà comunque essere registrato sul sistema informativo *SIAGAR* con le specifica causale "carico respinto" (il "movimento" non verrà considerato nelle quantità "trattate" dall'impianto). Il produttore conserva la IV copia del formulario con l'indicazione delle motivazioni del respinto.

Qualora il carico venisse deviato ad altro impianto, la deviazione va annotata sul formulario.

Qualora a seguito di un sovraccarico (si veda quanto previsto in merito dalla P-0025) si dovesse procedere ad un **trasbordo** di parte del rifiuto nei FIR devono essere riportate le seguenti Annotazioni nell'apposito campo, in particolare:

Nel primo FIR:

Parte del rifiuto è stata trasbordata per mettere in sicurezza il mezzo sul veicolo targato..... della ditta ..... che emette il FIR n. del .....

Nel secondo FIR:

Rifiuto trasbordato, presso il destinatario, su questo veicolo per motivi di sicurezza ed è quota parte del carico respinto con FIR n. del .....

Produttore:

### 6.3 MANCANZA DEI PRESUPPOSTI AMMINISTRATIVI PER L'ACCETTAZIONE AGLI IMPIANTI

Si può verificare il caso che un Cliente si presenti presso gli impianti di Herambiente in assenza dei requisiti tecnico amministrativi necessari all'accettazione all'impianto. In tali casi, di seguito riportati, si dovranno attivare tutte le necessarie operazioni di verifica prima di "rifiutare" l'accesso al trasportatore, al fine di evitare qualsiasi "disservizio" al Cliente per eventuali cause interne ad Herambiente (errori di procedura, mancata trasmissione di informazioni, .....); nel caso che tutte le verifiche consentano di stabilire che il cliente manchi dei presupposti per l'accesso agli impianti e che non è possibile "sanare" tali situazioni, nei tempi tecnici compatibili con lo scarico dei rifiuti, si rende necessario "non accettare" il carico. Il servizio Accettazione Pesa ne dà immediata comunicazione al servizio commerciale/logistico di competenza che informerà il cliente interessato.

In questo caso il formulario potrà non essere respinto; il trasportatore, sulla base delle informazioni fornitegli dall'addetto pesa, dovrà annotare le motivazioni del mancato accesso all'impianto nel campo annotazioni del formulario e, eventualmente, i riferimenti al nuovo impianto di destinazione o l'indicazione di "restituzione al mittente nel luogo di presa in carico". L'addetto pesa provvede ad acquisire "fotocopia" del formulario, completato delle succitate annotazioni, e ad archivarlo come conferimento "non accettato" al fine di poter ricostruire, a fronte di eventuali controlli da parte delle autorità competenti e/o a fronte di eventuali contenziosi con il Cliente, il completo iter della pratica e le relative motivazioni.

La mancanza dei prerequisiti necessari per l'accesso agli impianti (non accettato) si può verificare nelle seguenti situazioni:

- assenza di un contratto commerciale valido ed operativo (pratica di omologa in convalida tecnica e commerciale ed in periodo di validità temporale) fatte salve le opportune verifiche presso la funzione commerciale di riferimento (da cui potrebbe emergere, ad esempio, che il conferimento può essere fatto ad altro impianto di Herambiente, del medesimo comparto o in area prossima; in tali casi è necessario fornire l'adeguato supporto al trasportatore al fine della corretta compilazione delle annotazioni di "cambio destinatario");

 Società del Gruppo Hera	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0007	Rev 5 del 26/06/2023  PAG. 17 DI 17
--	---	---

- b) assenza della prenotazione ove “obbligatoria” per l’accesso (previa verifica dell’impossibilità all’inserimento “fuori sacco” della richiesta di prenotazione);
- c) assenza delle necessarie comunicazioni relative al trasportatore utilizzato, preventive al conferimento ove sancito contrattualmente (previa verifica della possibilità dell’accettazione, a seguito del controllo/verifica “in loco”, consultando la documentazione di bordo del trasportatore);
- d) arrivo in orario “esterno” all’orario di servizio dell’impianto (previa verifica dell’effettiva impossibilità tecnica allo scarico sentito il Capo Impianto o suo delegato);
- e) superamento delle eventuali soglie quantitative pattuite contrattualmente (esaurimento delle quantità ammesse per il cliente fatto salvo la verifica con la funzione commerciale di riferimento per una eventuale “deroga”);
- f) arrivo in occasione di scioperi regolarmente proclamati ed autorizzati (fatte salve le procedure di accettazione in occasione degli scioperi);
- g) altre motivazioni riferite a specifiche procedure d’impianto e/o di sicurezza di Herambiente comunicate dal Responsabile Impianto o suo delegato (es. Mancanza di DPI ecc.)

#### 6.4 RISCOントRO DI ERRORI FORMALI SUL FIR

Nel caso di errori “formali” riscontrati nel contenuto di campi diversi da quelli di competenza del destinatario, fatto salvo quanto indicato nella procedura P-0117 “Gestione dei FIR”, si dovrà procedere alla trascrizione, sulle copie “originali” disponibili (trasportatore, destinatario e “quarta” copia di ritorno per il produttore), delle correzioni ricevute dal produttore e dallo stesso riportate sulla prima copia “produttore/detentore” del formulario (oggetto del carico in accettazione), copia del formulario “corretto” dovrà pervenire all’accettazione a mezzo telefax o in formato file “immagine” via e-mail, adottando le modalità descritte nella succitata procedura. Si ritiene necessario trasferire le correzioni sulle copie originali per garantire la corretta conservazione delle stesse e per renderle immediatamente disponibili sull’unico documento, comune a tutti i soggetti interessati dalla filiera del trasporto dei rifiuti, “formalmente” riconosciuto dalla normativa e dalle autorità di controllo competenti.

Tutte le anomalie rilevate devono essere comunicate al servizio commerciale/Logistico di competenza (Hera SpA/ Herambiente) o al referente del contratto Herambiente nel caso di trasporti attivati da Herambiente.

Per le modalità di gestione delle NC riscontrate nella compilazione e/o nel contenuto dei campi del formulario si veda quanto previsto dalla P-0117.

##### 6.4.1 Gestione delle non conformità riscontrate nella compilazione e/o nel contenuto con riferimento alle informazioni sull’INTERMEDIARIO.

In caso di mero errore materiale o di mancanza e/o incompletezza del dato occorre richiedere l’integrazione dell’informazione con la procedura prevista al precedente punto 6.4.

Nel caso non sia attiva nessuna “omologa” commerciale con l’Intermediario indicato occorre attivare la funzione commerciale di riferimento per verificare la posizione del Cliente. In caso non sia possibile “sanare” la posizione (apertura ed attivazione di una omologa specifica per il rifiuto collegata all’intermediario indicato) o non sia possibile trovare una diversa destinazione “valida” all’interno degli impianti di Herambiente occorre necessariamente **NON ACCETTARE** il carico in base alle indicazioni del precedente paragrafo 6.3.

## 7 REGISTRAZIONI

Documento	Ente/funzione che archivia i riferimenti e/o	Luogo di archiviazione	Tempo di conservazione
FIR	Addetto pesa	Ufficio accettazione	Si veda P-0117